## CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di DICEMBRE,

**TRA**

**La Provincia di Chieti,** C.F. n.° 80000130692 e P.IVA n° 00312650690, rappresentata dal Presidente pro tempore Enrico Clemente Di Giuseppantonio, C.F. DGSNCC58S23D738Z nato a Fossacesia il 23/11/1958, in qualità di legale rappresentante dell'Ente e domiciliato per la carica in Chieti – Corso Marrucino n° 97,

e

dall'Ing. Giancarlo MOCA, nato a Pescara, il 4.12.1961, in qualità di Dirigente del Settore 7 e come tale in rappresentanza della stessa Provincia in forza all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e domiciliato per la carica in Chieti – Corso Marrucino n° 97,

di seguito denominato Provincia,

**E**

**Il Comune di ARCHI** con sede in Via Eugenio Sirolli, n° 1, in persona del Sindaco pro tempore Silvia SPINELLI C.F. SPNSLV75P69A485Q nata a Atessa il 29/09/1975, in qualità di legale rappresentante dell'Ente e domiciliata per la carica in Archi, Via Eugenio Sirolli, n° 1,

**Il Comune di ARCHI** con sede in Via Eugenio Sirolli, n° 1, in persona del _____

C.F. _____ nato a _____ il _____,
delegato alla firma, giusto atto di delega del _____, Prot. _____ e domiciliato per la carica in Archi, Via Eugenio Sirolli, n° 1,

di seguito denominato Comune,

di seguito, congiuntamente, denominate le **Parti**

**PREMESSO CHE**

(A) Nel 2008 la Commissione europea ha lanciato un'iniziativa denominata "Patto dei Sindaci" (*Covenant of Mayors*) per coinvolgere le città e i cittadini rispetto gli obiettivi

di politica energetica sostenibile in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-20-20 al 2020 (20% di riduzione di combustibili fossili, 20% di energia da fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni di CO2).

(B) L'iniziativa prevedeva inoltre che le Province si potessero proporre come "Strutture di Supporto" riconosciute dalla Commissione per aiutare le Città e i Comuni di piccole dimensioni, che non hanno le risorse per ottemperare agli obblighi derivanti dalla firma del Patto, di raggiungere e anche superare gli obiettivi del "Pacchetto 20-20-20".

(C) La Provincia di Chieti ha siglato il 25 settembre 2009 l'Accordo di partenariato con la Direzione Generale Direzione Generale Trasporti ed Energia della Commissione Europea, con il quale la Provincia di Chieti ha assunto formalmente il ruolo di "Struttura di Supporto" della Commissione Europea, per il territorio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, nell'ambito della promozione e attuazione della Covenant of Mayors ovvero Patto dei Sindaci, quale attività di coinvolgimento dei comuni d'Europa, finalizzata alla redazione di piani di sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico per il conseguimento degli obiettivi del Pacchetto Clima ed Energia "20-20-20" (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili).

(D) CHE la Provincia di Chieti ha formalmente presentato il 26/01/2011 la proposta di finanziamento, a valere sul programma ELENA (European Local Energy Assistance), finanziata dal programma comunitario "Energia Intelligente-Europa" (IEE), unitamente al relativo Studio di fattibilità;

(E) CHE, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla BEI, ivi inclusa la verifica tecnico, amministrativa e finanziaria sul progetto, necessaria al fine della conclusione dell'istruttoria e relativa all'ammissibilità della proposta, la Banca Europea per gli investimenti – Ufficio di Roma con e mail del 20/10/2011 ha comunicato la definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea medesima del finanziamento richiesto dalla Provincia di Chieti e che il 3 novembre 2011 è stato sottoscritto tra la Banca Europea per gli Investimenti e la Provincia di Chieti il il contratto ELENA n. 2010-004 presso la Provincia di Chieti

(F) CHE il contratto ELENA n. 2010-004 prevede, in particolare quanto segue:

- durata del contratto: tre anni con decorrenza dal 01/01/2012;

- il costo totale delle spese eleggibili è di E =2.010.000,00= e la BEI contribuirà sino al 90% pari a Euro =1.809.000,00= del fondo previsto per le azioni propedeutiche;
- L'erogazione del suddetto finanziamento da parte di BEI avverrà per il tramite di intermediari finanziari, da individuare tramite le procedure ad evidenza pubblica;
- la Provincia di Chieti cofinanzierà l'importo del 10% nel triennio 2012 – 2014 per un importo totale di E =201.000,00=;
- l'obiettivo del progetto è quello di attuare misure di risparmio energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici e infrastrutture pubbliche, di attuare interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, attraverso il coinvolgimento del settore privato - ESCO "Energy Service Company" ovvero le Società di Servizi Energetici;
- una unità di realizzazione del progetto sarà istituita presso il Servizio Energia della Provincia di Chieti che sosterrà tutte le operazioni preliminari per lo sviluppo degli investimenti nelle aree target, in collaborazione con gli altri Settori della Provincia, con i Comuni, con il team di supporto legale e monitoraggio, con l'intermediario finanziario, con le ESCO vincenti e con altri soggetti esterni;
- in particolare il gruppo di legali sarà fondamentale nella preparazione dei bandi di gara per la selezione dell'intermediario finanziario e la preparazione della documentazione di gara, esecuzioni offerte e trattative contrattuali e tale gruppo dovrà curare le eventuali controversie che possono insorgere durante il periodo di realizzazione degli investimenti;
- un gruppo di monitoraggio seguirà l'attuazione e il protocollo di verifica che sarà applicata al fine di verificare il risparmio ottenuto e controllerà il primo anno di attuazione dei contratti ESCO;
- all'interno di questo progetto, la Provincia di Chieti quale beneficiario coordinerà le attività con i Comuni interessati della Provincia di Chieti con numero di abitanti da 4000 in su quali Chieti, Vasto, Lanciano, Ortona, Francavilla al Mare, San Salvo, San Giovanni Teatino, Atessa, Guardiagrele, Casalbordino, Casoli, Fossacesia, Bucchianico, San Vito Chietino , Cupello, Miglianico, Paglieta, Tollo, Orsogna, Ripa Chieti, Castel Frentano, e Torrevecchia Teatina;
- è possibile il coinvolgimento anche di altri partner pubblici, in particolare per quanto riguarda l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e la realizzazione di impianti per la produzione d'energia da fonti rinnovabili;

- per attuare il programma di investimenti, la Provincia di Chieti utilizzerà le proprie strutture ed in particolare il Settore Ambiente - Servizio Energia (che fungerà da coordinatore generale di questa iniziativa), il Settore Finanziario, il Settore Viabilità, il Settore Edilizia e gli Affari Generali. Sarà tecnicamente sostenuto dalle proprie tecnostrutture quali ALESA Srl e l'OPS Spa (in particolare il Servizio VIT- verifica degli impianti termici civili) oltre che dai servizi tecnici dei comuni partecipanti;
- La pubblica amministrazione sarà ulteriormente supportato da assistenza esterna specializzata in materie giuridiche, tecniche e finanziarie:

(G) Il costo totale dell'investimento è pari ad Euro =80.000.000,00= e sarà effettuato dalle ESCO che risulteranno aggiudicatarie all'esito delle gare pubbliche espletate, di cui Euro =60.000.000,00= erogati dalla BEI a tasso favorevole, alle condizioni e secondo le norme tipiche della contrattualistica BEI.

(H) L'erogazione del finanziamento da parte della BEI avverrà per il tramite di intermediari finanziari, da individuare tramite le procedure ad evidenza pubblica.
Le Esco che risulteranno aggiudicatarie all'esito delle gare pubbliche espletate dovranno finanziare i rimanenti Euro =20.000.000,00= in "equity" ovvero capitale proprio sotto forma di capitale di rischio o sotto forma di ulteriori finanziamenti forniti da istituti finanziari.

(I) Nello specifico le ESCO (Energy Service Company,) che risulteranno aggiudicatarie, all'esito delle gare pubbliche espletate, – in attuazione della Direttiva CE/36/2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/2008 – si dovranno obbligare al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e/o impianti di proprietà della Provincia di Chieti, degli altri partner pubblici e dei Comuni partecipanti al programma di investimento e sottoscrittori della presente Convenzione, a fronte di un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti a seguito dell' efficientamento dei sistemi edificio-impianti;

(J) le ESCO (Energy Service Company,) che risulteranno aggiudicatarie dovranno impegnarsi contrattualmente a garantire che i risparmi di energia non siano inferiori ai livelli concordati, stabiliti sulla base delle attività di auditing degli edifici e ponderati sull'insieme degli edifici pubblici e/o impianti di pubblica illuminazione di ciascun Comune.

(K) Per la riqualificazione dei loro edifici e/o dei loro impianti di pubblica illuminazione, i Comuni dovranno adottare contratti di prestazione per il risparmio energetico con garanzia di risultato ("Contratti attuativi EPC"), con opere da appaltare sulla base di capitolati d'oneri concordati con la BEI stessa, che si riserva l'azione di verifica e controllo. Il meccanismo contrattuale consentirà alle ESCO di ripagare il prestito BEI con una quota prevalente dei risparmi che si ottengono con gli interventi di riqualificazione energetica e il rimanente risparmio resterà nella disponibilità dei Comuni.

(L) Nell'ipotesi di interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile le ESCO (Energy Service Company,) che risulteranno aggiudicatarie dovranno impegnarsi alla loro realizzazione, avvalendosi dei contributi del conto energia, secondo le specifiche e le caratteristiche che saranno riportati nei capitolati allegati ai contratti, con le modalità descritte al precedente punto (K). In particolare nel contratto sono inclusi la progettazione, le pratiche urbanistiche (DIA ecc.), le verifiche ambientali, ove richieste, il piano di sicurezza e coordinamento, il progetto del ponteggio, ove richiesto, le pratiche con il gestore della rete (ENEL, ecc) e con il gestore dei servizi elettrici (GSE), la direzione lavori, l'approvvigionamento dei componenti, l'installazione, compresi gli oneri di sicurezza e le eventuali opere edili, la certificazione di regolare esecuzione, la verifica tecnico-funzionale, il collaudo tecnico amministrativo, la conformità norme interne del gestore di rete, il progetto esecutivo e la formalizzazione del carnet per il riconoscimento della tariffa incentivante;

(M) Per la migliore riuscita del Programma di investimento, è necessaria l'azione condivisa e sinergica della Provincia e dei Comuni partecipanti all'iniziativa; la prima, in qualità di responsabile del Programma di Investimento, i secondi, in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCO.

(N) Con Delibera C.C. n. .....del ....., il Comune di Archi, tra l'altro:

ha ritenuto il Programma di investimento, come di seguito definito, di pubblico interesse consentendo di ridurre le emissioni di CO2 con azioni mirate a diminuire il fabbisogno energetico ed a sviluppare fonti energetiche rinnovabili;

ha aderito al Programma di investimento, impegnandosi a porre in essere le iniziative di competenza ed a mettere a disposizione della Provincia le informazioni necessarie

per l'attuazione del Programma di investimento, autorizzando il Comune medesimo la stipula di apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs n° 267/2000;

(O) Con delibera C.P. n. 36 del 01/06/2012, la Provincia di Chieti ha autorizzato la stipula di apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs n° 267/2000 per lo svolgimento coordinato della attività inerenti il programma d'investimento come di seguito stabilito;

In esecuzione dei predetti atti di indirizzo, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni, i servizi ed i compiti connessi all'attuazione del Programma di investimento, con la presente Convenzione le Parti intendono regolamentare i reciproci rapporti ed assumere i rispettivi impegni per l'attuazione del Programma di investimento

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1.1 Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 Oltre agli altri termini già definiti in epigrafe e nelle premesse della presente Convenzione, e tranne ove diversamente specificato, i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

**BEI**: indica la Banca Europea per gli Investimenti.

**Comuni**: indica l'insieme dei Comuni che partecipano su base volontaria al Progetto.

**Contratto attuativo**: il Contratto d'appalto concluso da ciascuna Amministrazione comunale con le ESCO appaltatrici ed avente ad oggetto la "realizzazione del Programma di investimento", per ciascun Comune relativo alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati durante l'attuazione del Programma d'investimento: l'ampliamento avverrà di concerto tra le Parti mediante la sottoscrizione di appositi Elenchi.

**Contratto Quadro**: Il Contratto d'appalto concluso tra la Provincia di Chieti e le ESCO appaltatrici, relativo alla regolamentazione dei rapporti giuridici tra l'ESCO appaltatrici e la Provincia, che opera in qualità di centrale di committenza come stazione appaltante in nome e per conto dei Comuni interessati e dei partner pubblici partecipanti al Programma d'investimento.

**Convenzione**: indica la presente convenzione stipulata tra la Provincia di Chieti e il Comune di Archi ai sensi dell'art. 30 de D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**ESCo**: indica, ai sensi dell' art. 2 lett. "i" del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dei Comuni e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

**Fondi ELENA:** indica i fondi di cui al Servizio "European Local ENergy Assistance " istituito dalla Commissione europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti, in linea con la "Sustainable Energy Financing Initiative".

**Iniziativa "20-20-20"**: indica l'iniziativa dell'Unione europea che si propone di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20%, di incrementare il consumo di energie rinnovabili di almeno il 20% e di migliorare l'efficienza energetica di almeno il 20% entro il 2020.

**Iniziativa Patto dei Sindaci**: indica l'iniziativa lanciata dalla Commissione europea il 29 gennaio 2008, in base alla quale le città firmatarie si sono formalmente impegnate ad andare oltre gli obiettivi "20-20-20" per ridurre le emissioni di CO2 con azioni mirate a regolamentare la richiesta energetica e a sviluppare fonti energetiche rinnovabili.

**Programma di investimento** : indica la riqualificazione di edifici pubblici e di pubblica illuminazione di proprietà della Provincia di Chieti e dei Comuni con numero di abitanti superiore a 4000 quali Chieti, Vasto, Lanciano, Ortona, Francavilla al Mare, San Salvo, San Giovanni Teatino, Atessa, Guardiagrele, Casalbordino, Casoli, Fossacesia, Bucchianico, San Vito Chietino , Cupello, Miglianico, Paglieta, Tollo, Orsogna, Ripa Chieti, Castel Frentano, e Torrevecchia Teatina, che hanno aderito al Patto dei Sindaci, da concedere direttamente a Società di Servizi Energetici ("**ESCO**") per la realizzazione dei servizi di efficienza energetica. Nel programma di investimento sono altresì ricompresi gli impianti di produzione da fonte rinnovabile. Il programma è estendibile, ove possibile, ai Comuni con popolazione inferiore ai 4000 abitanti,

sempre nel rispetto della gerarchia della dimensione demografica decrescente, e a altri partner pubblici.

**Provincia**: indica la Provincia di Chieti, anche eventualmente per il tramite di affidamento in house a società dalla medesima partecipata nel rispetto delle norme vigenti.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti reciproci tra Provincia e Comune e dei rispettivi impegni per l'attuazione del Programma di investimento, limitatamente alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati durante l'attuazione del Programma d'investimento, nonché l'individuazione dei principi di massima che dovranno contraddistinguere l'azione e le scelte amministrative di entrambi gli enti, in esecuzione degli indirizzi e dei fini espressi come nella premessa sopra riportata che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## ARTICOLO 3 – PRINCIPI GENERALI E OBBLIGO DI COOPERAZIONE

3.1 Per lo svolgimento coordinato ed efficiente delle rispettive funzioni, le Parti si impegnano alla massima collaborazione reciproca e a porre in essere ogni atto, provvedimento e/o iniziativa necessaria e/o utile per l'attuazione del Programma di investimento.

3.2 In particolare, le Parti si impegnano ad assumere ogni atto, provvedimento e/o iniziativa per assicurare la massima efficienza, efficacia ed economicità dei procedimenti e delle rispettive determinazioni, al fine di conseguire gli obiettivi del Programma di investimento, nel rispetto delle tempistiche e degli impegni imposti dalla BEI e dalle altre istituzioni e/o enti pubblici e/o privati coinvolti. A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, il Comune si impegna a mettere a disposizione della Provincia e/o dei consulenti di quest'ultima gli edifici/ impianti di pubblica illuminazione/ le strutture per l'installazione di impianti fotovoltaici interessati e come indicati durante l'attuazione del Programma d'investimento, le diagnosi energetiche già svolte sugli stessi e/o ogni informazione, dato ed altro elemento, di qualunque natura, necessario e/o opportuno ai fini dell'attuazione Programma di investimento.

3..3 In relazione alle diagnosi energetiche già svolte sugli edifici, sugli impianti pubblica illuminazione e sugli edifici e/o strutture interessate dall'installazione di impianti di produzione d'energia da fonte rinnovabile interessati dal Programma di investimento, da porre a base di gara delle procedure selettive per l'affidamento dei Contratti EPC, la Provincia provvederà ad attuare le procedure per il loro aggiornamento e la loro standardizzazione e i relativi costi saranno finanziati con i Fondi ELENA. Al conferimento degli incarichi e al pagamento dei corrispettivi dovuti ai soggetti incaricati delle attività di aggiornamento e di standardizzazione delle diagnosi provvederà – nei limiti di cui all'art.125, comma 11 secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – direttamente la Provincia previa verifica della corretta esecuzione delle attività di aggiornamento e di standardizzazione delle diagnosi e presentazione della relativa fattura.

3.4 Le parti prendono atto che il Programma di investimento da porre a base di gara delle procedure selettive per l'affidamento dei Contratti EPC deve essere realizzato, pena la perdita del finanziamento della BEI, entro tre anni con decorrenza dal 01/01/2012.

3.5 Il Comune dichiara di essere edotto che le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione comportano la perdita del finanziamento concesso dalla BEI con conseguente assunzione di ogni qualsivoglia responsabilità amministrativa, finanziaria e contabile derivante dalla medesima violazione.

## ARTICOLO 4 – PROCEDURE DI GARA PER LA SELEZIONE DELLE ESCO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

4.1 Al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenzialità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni delle direttive CE/2004/17 e CE/2004/18 nonché del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 115/2008, le ESCO saranno selezionate mediante procedure ad evidenza pubblica di tipo ristretto da esperire mediante bando di gara pubblicato in GUCE ed in GURI, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento di servizi sopra soglia ("**Gara**").

4.2 La Gara avrà ad oggetto la stipula di un Contratto quadro di prestazione tra Provincia di Chieti e le ESCO aggiudicatarie, e un Contratto attuativo di

prestazione tra le ESCO aggiudicatarie e ogni singolo Comune, per il risparmio energetico con garanzia di risultato ("**Contratto**"), i cui contenuti saranno definiti nello schema di contratto posto a base di Gara ("**Schema di Contratto**").

4.3 Tutta la Documentazione di Gara, intendendo per essa il bando, i criteri di pre-qualifica e di aggiudicazione, il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico-prestazionale, e lo Schema di Contratto, oltre all'eventuale elenco prezzi e/o altro documento relativo all'offerta economica, sarà predisposta a cura e spese della Provincia e sarà vincolante per il Comune.

4.4 Il Comune dovrà collaborare alle attività istruttorie e di preparazione della Gara, provvedendo all'elaborazione del DUVRI e di ogni altro documento richiesto dal D.lgs. n. 81/2008 in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro da porre a base di Gara., limitatamente alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione.

4.5 Resterà a carico del Comune, limitatamente alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione, l'individuazione dei soggetti incaricati dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (i.e. responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, ecc...) ove applicabili e/o necessari.

4.6 Gli oneri, limitatamente alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione, relativi allo svolgimento delle attività di direttore lavori, coordinatore della sicurezza, responsabile unico del procedimento, e collaudi resteranno a carico del Comune a valere sui risparmi generati dal Programma di investimento a beneficio dei Comuni stessi.

## ARTICOLO 5 – GESTIONE DELLE GARE

5.1 La Gara per la selezione delle ESCO sarà bandita, in nome e per conto dei Comuni proprietari degli edifici, degli di impianti pubblica illuminazione, nonché delle strutture oggetto degli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile, dalla Provincia che opererà come centrale di committenza e, dunque, come stazione appaltante in nome e per conto dei Comuni interessati.

La Gara sarà esperita secondo tempistiche e sulla base di lotti funzionali composti di immobili di uno o più Comuni individuati dalla Provincia sulla base di un equilibrio complessivo fra investimento e risparmio.

5.2 Le attività di gestione della Gara (determinazione dei requisiti di partecipazione, definizione dei lotti funzionali ed eventuale indicazione di un Comune capofila, pubblicazione del bando, nomina della commissione, valutazione delle offerte, provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione), competeranno alla Provincia alla quale, con la presente Convenzione, il Comune delega, limitatamente alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati durante l'attuazione del Programma d'investimento, l'esercizio delle relative funzioni e di ogni attività presupposta, conseguente e/o comunque connessa e necessaria ai fini dell'attuazione della delega conferita, dando fin da ora per rato ogni atto e/o documento predisposto dalla Provincia. La stipula del Contratto attuativo (*Contratto attuativo EPC*), di cui al punto K delle premesse, relativo alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati durante l'attuazione del Programma d'investimento, sarà di esclusiva competenza del singolo Comune.

5.3 Resta inteso che tutti gli oneri economici connessi all'esperimento e alle predette attività di gestione della Gara saranno a carico della Provincia.

5.4 Resterà, invece, a carico del Comune il canone che sarà corrisposto alla ESCO aggiudicataria secondo l'importo che sarà indicato nella disciplina di gara e fatto salvo l'eventuale ribasso.

5.5 Il Comune, si impegna fin d'ora a mettere a disposizione – su semplice richiesta della Provincia - il proprio personale amministrativo e/o tecnico per il compimento degli adempimenti di qualunque natura, necessario e/o opportuno, relativo alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati durante l'attuazione del Programma d'investimento, ai fini della Gara per la selezione delle ESCO e, comunque, ai fini dell'attuazione del Programma di investimento.

5.6 Il Comune, si impegna fin d'ora:

- al compimento degli adempimenti di cui al punto 5.5 entro le tempistiche così come stabilite dalla Provincia ;

- alla collaborazione con gli altri Comuni coinvolti e partners pubblici nell'Programma di investimento per l'attuazione del medesimo Programma.

**ARTICOLO 6 - DURATA**

6.1 La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione sino alla ultimazione degli investimenti previsti e comunque sino al 31/12/2014, quale scadenza del contratto ELENA n. 2010-004 stipulato tra la Provincia di Chieti e la BEI, salve eventuali proroghe concesse dalla BEI per la realizzazione delle attività oggetto del medesimo contratto ELENA n. 2010-004, nel qual caso la presente convenzione si intende prorogata comunque sino alla medesima scadenza concessa dalla BEI.

La presente Convenzione risulta impegnativa per entrambe le parti dal momento della sottoscrizione

**ARTICOLO 7 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE CONVENZIONE**

7.1 Ogni modifica e/o integrazione alla presente Convenzione richiederà il consenso scritto delle Parti, a pena di nullità.

7.2 Le Parti s'impegnano in buona fede ad apportare alla presente Convenzione ogni modifica, integrazione e/o correttivo necessario e/o opportuno per la migliore attuazione degli obiettivi connessi al Programma di investimento, limitatamente alla riqualificazione degli edifici pubblici/pubblica illuminazione/impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati durante l'attuazione del Programma d'investimento, e, dunque, agli interessi pubblici connessi con l'oggetto della presente Convenzione.

L'ampliamento degli Elenchi di cui al secondo comma dell'articolo 1.2 della presente Convenzione non costituisce modifica/integrazione alla presente Convenzione.

**ARTICOLO 8 – REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO**

8.1 I servizi e le funzioni di cui alla presente Convenzione potranno essere oggetto, ove necessario, di specifici regolamenti di funzionamento da adottarsi da parte della Giunta Comunale e dalla Giunta della Provincia, ove rientranti nella disciplina dell'organizzazione di uffici e servizi ai sensi dell'Art. 48, comma 3,

del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque in quanto non modificativi della presente Convenzione.

**ARTICOLO 9 – FORMALITÀ, SPESE E ONERI**

9.1 La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata in triplice originale, è esente da bollo trattandosi di atto scambiato fra Pubbliche Amministrazioni (art. 16 tabella all. B DPR 642/1972) e viene depositata negli archivi delle Parti firmatarie per la conservazione da parte di ciascuno.

9.2 La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.131/1986, a cura e spese del richiedente.

ALLEGATO ELENCO INTERVENTI.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

COMUNE DI ARCHI

IL SINDACO

Silvia SPINELLI

IL DELEGATO

PROVINCIA DI CHIETI

Il Presidente della Provincia di Chieti
Enrico Clemente DI GIUSEPPANTONIO

Il Dirigente del Settore 7
Ing. Giancarlo MOCA